Legge 2 febbraio 1973, n. 12

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 23 febbraio 1973, n. 50

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

TITOLO II. Trattamento pensionistico integrativo - CAPO III. Ricorsi e vigilanza

Articolo 33

Sanzioni

Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 2.000 a lire 20.000. (1)

Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi. (2)

Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a L. 20.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva, salvo che il fatto costituisca reato più grave. (3)

Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 50.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave. (4)

Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 5.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave. (5)

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza e di istruzione professionale dell'ENASARCO.

---

(1) In virtù di quanto disposto dalla L. 24.11.1981, n. 689 ("Modifiche al sistema penale"), l'ammenda e` diventata sanzione amministrativa e l'importo è stato così elevato, rispettivamente: 10.000 e 40.000 - 4.000 e 80.000.

(2) Per l'importo della somma aggiuntiva vedi ora l'art. 2 del D.L. 12/9/83, n. 463, convertito nella L. 11.11.1983, n. 638, l'art. 1 della legge 30.01.1986, n. 11 e l'art. 4 del D.L. 30.12.1987, n. 536, convertito nella L. 29.09.1988, n. 48.

(3) Per effetto della L. 24.11.1981, n. 689, l'ammenda è diventata sanzione amministrativa e l'importo è stato così elevato: 10.000 e 40.000. Per l'ipotesi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori, vedi l'art. 2 del citato D.L. 12.09.1983, N. 463, convertito nella L. 11.11.1983, n. 638.

(4) Per effetto della L. 24.11.1981, n. 689, l'ammenda è diventata sanzione amministrativa e l'importo è stato così elevato: 10.000 e 100.000. Per la stessa fattispecie qui prevista vedi ora anche l'art. 3 del citato D.L. n. 463/1983, convertito nella L. n. 638/83.